

oppobili ragioni di riservatezza, né è consentito agli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste del Consigliere e le modalità di esercizio del mandato da questi espletato (Cons. di Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471). Quello del Consigliere Comunale è, insomma, un “diritto soggettivo pubblico finalizzato”, connesso al suo ruolo istituzionale e dunque ogni limitazione di tale diritto “interferisce con la potestà istituzionale del Consiglio Comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurare -in uno con la trasparenza e la piena democraticità- anche il comune andamento”. Certo, anche i Consiglieri devono rispettare alcune regole generali miranti ad assicurare il buon funzionamento degli uffici e quindi non possono “abusare del diritto di informazione, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'Ente”.

Più avanti esporrò un caso particolare di diniego di accesso agli atti, richiesto da un Consigliere Comunale, per il quale è stato sollecitato l'intervento di quest'Ufficio.

Una particolare forza è riconosciuta dall'ordinamento giuridico al diritto di accesso in materia ambientale.

La normativa comunitaria (culminata nella Direttiva 2003/4/CE) da anni sancisce la necessità di riconoscere a qualsiasi persona, fisica o giuridica, la più ampia potestà di accesso alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche per garantire alla collettività una diffusa conoscenza delle problematiche ambientali e, di conseguenza, un attento controllo sulle scelte e sulle azioni delle amministrazioni competenti in materia.

Il legislatore nazionale ha dato attuazione alle norme comunitarie con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, ponendo l'accento, da un lato, sul dovere delle autorità pubbliche di mettere a disposizione dei cittadini, prima ancora che questi le richiedano, tutte le informazioni attinenti all'ambiente, dall'altro, sul riconoscimento del diritto ad ottenere le informazioni ambientali “a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse” (art. 3).

Nella nostra realtà regionale, purtroppo, queste norme sono spesso disattese, tanto è vero che quest'Ufficio ha dovuto sollecitare più volte la competente Agenzia a fornire i dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria effettuato in varie località della regione.

Anche quest'anno, l'Ufficio ha cercato di utilizzare con estrema parsimonia i poteri di cui all'art. 136 del D.Lgs. 267/2000 -concernente la nomina di un Commissario “ad acta” qualora l'Amministrazione ometta o ritardi il compimento di atti obbligatori per legge sebbene invitata a provvedere entro un congruo termine- per non incidere sull'autonomia dell'ente locale di volta in volta denunciato.

Per quanto concerne la nozione di atto obbligatorio per legge, si tratta di un atto la cui emanazione deve essere prevista da una fonte normativa, con esclusione, quindi, di tutti gli atti derivanti da un atto amministrativo o da una fonte contrattuale.

Secondo la giurisprudenza, non si tratta soltanto di quelli sottoposti dalla legge ad un termine perentorio o essenziale, ma anche degli atti che siano sottoposti ad un termine puramente acceleratorio, in quanto la distinzione fra termini perentori e ordinatori non coincide con quella tra atti obbligatori e non obbligatori.

L'obbligatorietà deve essere desunta dalla funzione che la legge attribuisce ad un determinato atto: in tal caso, se l'emanazione dell'atto risulti necessaria o imprescindibile al fine di garantire il regolare funzionamento della vita dell'Ente, l'atto stesso è da considerare obbligatorio, indipendentemente se la legge prevede o meno un termine perentorio entro il quale l'atto debba essere adempiuto.

Talvolta si è trovata, con l'ausilio di una valida azione mediatrice, una soluzione alternativa alla vicenda; talaltra, la semplice diffida ad adempiere —il primo passo della procedura prevista dalla norma— è stata sufficiente ad ottenere l'auspicata soluzione.

Nel corso del 2009 sono state presentate soltanto n. 2 istanze di attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

In entrambi i casi non è stato necessario nominare il Commissario ad acta, avendo gli enti intimati ottemperato in sede di diffida.

Si sottolinea l'elevato numero delle pratiche definite grazie alla determinazione dell'ufficio nel seguirne l'iter fino alla sua conclusione (85,45%).

Per pratiche definite si intendono quelle per le quali il cittadino ha ottenuto una risposta che l'Ufficio ha ritenuto esaurente rispetto al problema sollevato, sia nel caso in cui l'istanza è stata accolta, sia nel caso in cui sia stata respinta. Nei casi in cui l'esito è stato negativo per il cittadino, l'Ufficio ha comunque svolto opera di persuasione, spiegando al cittadino stesso che non aveva nulla di cui dolersi. Ciò ha consentito anche di "salvaguardare" l'Amministrazione pubblica da critiche ingiuste e sospetti infondati, favorendo l'instaurazione di un rapporto più corretto tra il cittadino e le istituzioni.

N. 107 pratiche, pari al 58,79%, sono state definite entro 30 giorni; n. 34, pari al 18,68%, entro 50 giorni; n. 9, pari al 4,95%, entro 60 giorni; n. 32, pari al 17,58%, oltre 60 giorni.

Il tempo "medio" di avvio di una pratica, vale a dire quello che intercorre tra il deposito della richiesta di intervento e l'invio del primo atto del Difensore Civico, è stato di 5 giorni.

Nonostante l'art. 6, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 5/2007 obblighi gli uffici richiesti a rispondere "senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni," non tutti gli uffici regionali sono tempestivi nell'ottemperare a tale prescrizione; alcuni debbono essere sollecitati più volte. E' il caso, per esempio, del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale.

3. Dati statistici

STATISTICA DEI CASI TRATTATI NELL'ANNO 2009

Richieste di intervento	TOTALE	1.063
di cui		
- Interventi per chiarimenti, indicazioni, solleciti ed altro effettuati in via breve ⁽¹⁾	850	
- Fascicoli formalmente aperti	213	
- Pratiche rimaste aperte dall'anno precedente	54	
Totale fascicoli trattati	267	

Istanze presentate da:

cittadini singoli	84,51%
cittadini associati	14,08%
interventi d'ufficio	1,41%

(Grafico n.1)

Materie:

1. Ordinamento	7,04%
2. Salute, sicurezza sociale e igiene pubblica	15,49%
3. Istruzione, lavoro e form. professionale	5,63%
4. Organizzazione del personale	10,80%
5. Tasse, tributi e sanzioni amministrative	7,98%
6. Territorio e ambiente	10,33%
7. Attività contrattuale della p.a.	1,41%
8. Attività produttive	1,41%
9. Accesso agli atti e procedimento amm.vo	9,39%
10. Edilizia residenziale pubblica	5,16%
11. Pensioni e prestazioni sociali	6,10%
12. Energia, acqua, poste e telecomunicazioni	4,23%
13. Altro	14,08%
14. Richiesta nomina commissari ad acta	0,94%

(Grafico n..2)

⁽¹⁾ attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea

ENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

(Grafico n.3)
Fascicoli formalmente aperti **213**

REGIONE

Fascicoli formalmente aperti **43**
Percentuale generale **20%**

di cui

Dip.to Territorio e Ambiente	14%
Dip.to Attività Produttive	9%
Dip.to Agricoltura	0%
Dip.to Presidenza della Giunta	32%
Dip.to Salute e Sicurezza Sociale	19%
Dip.to Formazione Lavoro Cultura e Sport	12%
Dip.to Infrastrutture e Mobilità	5%
Dip.to Segreteria Generale del Consiglio	9%

(Grafico n.4)

ENTI E AZIENDE SUBREGIONALI

Fascicoli formalmente aperti **34**
Percentuale generale **16%**

di cui

ATER	12%
ARPAB	6%
ALSIA	3%
ARBEA	0%
Aziende Sanitarie	55%
Consorzi	18%
APT	3%
Altro	3%

(Grafico n.5)

ENTI LOCALI

Fascicoli formalmente aperti	78
Percentuale generale	37%
	di cui
Comuni	83%
Province	13%
Comunità Montane	4%

(Grafico n.6)

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

(attività ai sensi dell’art.16 – L.127/1997 e succ. mod.)

Fascicoli formalmente aperti	32
Percentuale generale	15%
	di cui
INPS	25,00%
INAIL	9,38%
INPDAP	12,50%
Corpo Forestale dello Stato	3,13%
Amministrazioni scolastiche	18,75%
Altro	31,25%

(Grafico n.7)

SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI

Fascicoli formalmente aperti	26
Percentuale generale	12%
	di cui
Poste Italiane	11,54%
Telecom	7,69%
Enel	15,38%
Società di riscossione	3,85%
Altro	46,15%
Acquedotto Lucano	15,38%

(Grafico n.8)

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.25, COMMA IV, LEGGE 241/90

(richieste di riesame a seguito di diniego all'acceso ai documenti amministrativi)

Fascicoli formalmente aperti	20
Percentuale generale	9,39%

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.136 – D.LGS. N.267/2000

(richieste di nomina di commissario ad acta)

Fascicoli formalmente aperti	2
Percentuale generale	0,94

STATO DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHETotale istanze formali presentate **213**

Pratiche definite	182 pari al 85%
Pratiche in corso di definizione	31 pari al 15%

(Grafico n. 9)

DISTRIBUZIONE PER MESI DELLE Istanze formali

Gennaio	10%
Febbraio	13%
Marzo	7%
Aprile	8%
Maggio	6%
Giugno	7%
Luglio	8%
Agosto	4%
Settembre	7%
Ottobre	8%
Novembre	12%
Dicembre	9%

(Grafico n.10)

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Pratiche definite n.	182
Da 1 a 30 giorni	107
Da 30 a 50 giorni	34
Fino a 60 giorni	9
Oltre 60 giorni	32

(Grafico n.13)

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.16 – L.127/97 NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Richieste di intervento	tot. n. 180
di cui	
- Interventi per chiarimenti, indicazioni, solleciti ed altro effettuati in via breve ⁽¹⁾	148
- Fascicoli formalmente aperti	32

Istanze presentate da:

cittadini singoli 93.75% cittadini associati 6.25% interventi d'ufficio -

(Grafico n.11)

Materie:

1. Ordinamento -
2. Salute, sicurezza sociale e igiene pubblica 9%
3. Istruzione, lavoro e formazione professionale -
4. Organizzazione del personale 19%
5. Tasse, tributi e sanzioni amministrative -
6. Territorio e ambiente -
7. Attività contrattuale della p.a. -
8. Attività produttive -
9. Accesso agli atti e procedimento amministrativo 3%

10. Edilizia residenziale pubblica	-
11. Pensioni e prestazioni sociali	41%
12. Energia, acqua, poste e telecomunicazioni	-
13. Altro	28%

(Grafico n.12)

(1) attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea



4. Grafici**GRAFICO N.1****Richieste di intervento anno 2009**

GRAFICO N.2

□ Salute, sicurezza sociale e igiene pubblica	■ Altro
□ Organizzazione del Personale	□ Territorio e Ambiente
■ Tasse, Tributi	■ Accesso Atti
■ Ordinamento	□ Pensioni e Prestazioni sociali
■ Istruzione e Lavoro	■ Edilizia Residenziale pubblica
■ Energia, Acqua, Poste e Telec.	■ Attività contratt. P.a.
■ AA.PP.	■ Nomina Comm.



GRAFICO N.3**GRAFICO N.4**



GRAFICO N.5**GRAFICO N.6**



GRAFICO N.7**GRAFICO N.8**



GRAFICO N.9**GRAFICO N.10**

GRAFICO N.11




GRAFICO N.12